

SOMMARIO

0	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
1	RIFERIMENTI.....	3
2	PROCESSO DI EROGAZIONE.....	3
2.1	FORMULAZIONE OFFERTA.....	3
2.2	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	3
2.3	PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE	4
2.3.1	Esame documentale	4
2.3.2	Prove di laboratorio.....	4
2.3.3	Processo di valutazione della conformità	4
2.3.4	Voltura della certificazione	5
2.4	SORVEGLIANZA.....	6
3	RILASCIO (CONFERMA E RINNOVO), DINIEGO, RITIRO, SOSPENSIONE, LIMITAZIONI	7
3.1.1	Rilascio certificazione.....	7
3.1.2	Diniego Certificazione	8
3.1.3	Ritiro, sospensione o limitazioni	8
4	RECLAMI E RICORSI	9
5	USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE, DEL CERTIFICATO E DELLA MARCATURA	10
6	DIRITTI E DOVERI	10
6.1	DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA.....	10
6.2	DIRITTI DELL'ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA.....	11
6.3	DIRITTI E DOVERI DI I.C.E.P.I. S.p.A.....	12
7	CONSENSO AL SUBAPPALTO DI PROVE	12
8	USO DEL MARCHIO ICEPI E DEL MARCHIO ACCREDIA	12
9	DATI E PROPRIETA' DEL CLIENTE	13
10	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO	13

Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
00	Emissione	07/06/2012	RD	DIR	PRS
01	Revisione per esame documentale Accredia	05/09/2012	RD	DIR	PRS
02	Revisione modalità aggiornamento e cap.8	20/02/2013	RD	DIR	PRS
03	Revisione riferimenti normativi e modulistica	03/06/2014	RD	DIR	PRS
04	Revisione cap.1, §§ 2.4, 6.3	31/01/2015	RD	DIR	PRS
05	Revisione a seguito esame documentale Accredia	27/01/2016	RD	DIR	PRS
06	Revisione per 2014/68/UE	12/02/2016	RD	DIR	PRS
07	Revisione cap.0 e 1	18/07/2016	RD	DIR	PRS
08	Revisione a seguito esame documentale Accredia	11/01/2017	RD	DIR	PRS
09	Revisione a seguito VI Accredia	27/01/2017	RD	DIR	PRS
10	Revisione § 2.3.3, 3.1.1	01/02/2017	RD	DIR	PRS
11	Revisione § 2.3.3	09/04/2018	SRD	RD	PRS
12	Revisione cap.1 e 9	01/10/2018	SRD	RD	PRS
13	Revisione § 2.3.4	01/12/2019	SRD	RD	PRS
14	Revisione § 2.3.1	17/01/2022	SRD	RD	PRS

0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento definisce il regolamento adottato da I.C.E.P.I. S.p.A. per la valutazione della conformità delle attrezzature a pressione in riferimento alla Direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione e del relativo decreto di attuazione, D. Lgs. n.26 del 15/02/2016.

In particolare I.C.E.P.I. S.p.A. opera come organismo per la valutazione della conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 1 paragrafo 1 della Direttiva 2014/68/UE ed esegue attività di approvazione di cui al § 3.1.2 (Giunzioni), per le quali si rimanda allo specifico Regolamento PED DC03, e al § 3.1.3 (prove non distruttive) dell'allegato I della direttiva, per le quali si rimanda allo specifico Regolamento PED DC04. Tutti i Regolamenti qui richiamati sono pubblici; pertanto, ICEPI ne ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito web, dal quale sono liberamente scaricabili. ICEPI, a chi ne faccia preventiva richiesta, ne rende disponibili copie cartacee.

Si precisa che I.C.E.P.I. S.p.A., al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica e certificazione delle attrezzature a pressione, non svolge:

- attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore delle attrezzature a pressione oggetto di certificazione;
- attività di consulenza nel campo della verifica e certificazione delle attrezzature a pressione oggetto di certificazione;
- qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di verifica e certificazione delle attrezzature a pressione in oggetto.

Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante dell'apparecchiatura in pressione e l'organismo notificato.

Il presente regolamento viene applicato da I.C.E.P.I. S.p.A. in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi di certificazione delle attrezzature a pressione erogati da I.C.E.P.I. S.p.A.; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre, l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di attrezzature a pressione già certificate.

I requisiti descritti nel presente regolamento fanno parte integrante del Conferimento di incarico GEN MD11 e dell'offerta economica. I requisiti sono riferiti solo agli aspetti specificatamente connessi ai prodotti oggetto di valutazione ai sensi della Direttiva 2014/68/UE.

Il presente regolamento stabilisce le regole per l'attuazione delle procedure di valutazione della conformità descritte all'all. III della direttiva e svolte da I.C.E.P.I. S.p.A., in particolare:

- 1) Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali effettuati ad intervalli casuali, Modulo A2;
- 2) Esame UE del tipo (tipo di produzione e tipo di progetto), Modulo B;
- 3) Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali, Modulo C2;
- 4) Conformità al tipo basata sulla Garanzia della qualità del processo di produzione, Modulo D;
- 5) Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione, Modulo F;
- 6) Conformità al tipo basata sulla verifica dell'unità, Modulo G;
- 7) Conformità basata sulla Garanzia totale di qualità, Modulo H;
- 8) Conformità basata sulla Garanzia totale di qualità con controllo della progettazione, Modulo H1;
- 9) Approvazione delle modalità operative e del personale per la giunzione dei materiali in All. I § 3.1.2;
- 10) Approvazione del personale addetto alle prove non distruttive sulle attrezzature a pressione di III e IV categoria secondo All. I § 3.1.3.

Le regole per l'attuazione delle procedure di valutazione della conformità di cui ai punti 9 e 10 sono dettagliatamente descritte nei pertinenti regolamenti PED DC03 e PED DC04, ai quali si rimanda.

Le attività descritte nel presente regolamento presuppongono che il Richiedente, se necessario, si sia conformato ai requisiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'Allegato I della Direttiva 2014/68/UE.

Per le attività di cui al punto 10 nel solo caso in cui il personale addetto alle prove non distruttive sia certificato in riferimento alla EN ISO 9712 in un settore pertinente alle prove da condurre sul prodotto oggetto della certificazione, le fasi del processo di valutazione della conformità del prodotto comprendono l'approvazione del personale addetto alle prove non distruttive delle giunzioni permanenti delle attrezzature a pressione di III e IV categoria.

Il presente regolamento, infine, rammenta gli adempimenti a cui è tenuto il richiedente ai fini della commercializzazione del prodotto certificato.

1 RIFERIMENTI

I documenti di riferimento per le attività di certificazione, nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, sono:

- Direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione;
- Decreto Legislativo n. 26 del 15 febbraio 2016 "Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)";
- Linee Guida emesse dal Working Group Party della Comunità Europea e Pareri Condivisi emessi dal Forum degli Organismi Notificati Italiani;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Valutazione della conformità – Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 "Valutazione della conformità – Requisiti per Organismi che effettuano la valutazione e certificazione di sistemi di gestione";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 "Valutazione della conformità – Requisiti generali per Organismi operanti la certificazione di persone";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2017 "Valutazione della conformità – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura";
- GUIDE IAF – EA applicabili;
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente di Accreditamento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento, nella revisione cogente e resa pubblica su sito internet www.accredia.it;
- UNI EN ISO 19011:2018 "Linee guida per gli audit dei sistemi di Gestione per la qualità e/o di Gestione Ambientale".

2 PROCESSO DI EROGAZIONE

2.1 FORMULAZIONE OFFERTA

La richiesta di offerta può essere formulata per contatto diretto, telefono, mail, fax, posta o altro mezzo, da chiunque possa essere intenzionato a intraprendere l'iter di certificazione. La funzione Commerciale può inviare al Cliente specifico modulo "Richiesta d'offerta", al fine di semplificare ed uniformare la raccolta di informazioni necessarie alla stesura dell'offerta.

La formulazione dell'offerta è effettuata dalla funzione Commerciale in base al tariffario ed alle informazioni (tempi e consistenze) determinabili per l'esecuzione tecnica dell'attività di verifica e di delibera.

L'offerta prevede la descrizione dei lavori pianificati, la quantificazione del relativo importo economico, il possibile team tecnico assegnato alle attività di valutazione, l'informativa preventiva circa gli oneri economici in caso di attività supplementari presso il Richiedente, le modalità di pagamento dei servizi e le condizioni necessarie per attivare il processo di valutazione della conformità richiesto.

2.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

In seguito al ricevimento dell'offerta, il richiedente presenta la domanda di valutazione di conformità su apposito modulo "Richiesta valutazione conformità" (PED MD08) correttamente compilato.

Il Richiedente della Certificazione dovrà:

- barrare, compilare e sottoscrivere, in modo chiaro e univoco, le voci individuate nel modulo "Richiesta valutazione conformità" (PED MD08);
- accettare le condizioni del presente regolamento, pubblicato sul sito web di ICEPI (www.icepi.com) e disponibile a richiesta;

- accettare le condizioni contrattuali ed economiche in offerta, mediante semplice timbro e firma su offerta oppure mediante formalizzazione di ordine con riferimento all'offerta stessa;
- sottoscrivere il "Conferimento di incarico" (GEN MD11).

Quanto sopra dovrà essere trasmesso ad ICEPI integrato da:

- la Documentazione tecnica, di cui al pertinente modulo della direttiva, relativa alle attrezzature a pressione di cui si richiede la certificazione;
- la documentazione del Sistema Qualità di cui si richiede la Valutazione nonché la Documentazione tecnica, di cui al pertinente modulo della direttiva, relativa alle attrezzature a pressione di cui si richiede la certificazione.

Il Richiedente dovrà accertarsi di aver inviato tutti i documenti menzionati nella direttiva 2014/68/UE e pertinenti al Modulo di certificazione richiesto. Infatti, non potranno essere processate Richieste di certificazione pervenute senza la documentazione tecnica di prodotto e/o di sistema.

La Richiesta di certificazione dovrà essere presentata in lingua Italiana. L'accettazione di domanda in altra lingua ufficiale dell'Unione Europea è ammessa se conseguente a specifico accordo tra le parti.

2.3 PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

2.3.1 Esame documentale

L'analisi della documentazione tecnica viene effettuata da personale con la necessaria competenza tecnica relativa allo schema e alla categoria di attrezzatura a pressione da certificare.

Al termine dell'analisi della documentazione tecnica, ICEPI trasmette al richiedente eventuali non conformità mediante e-mail, pec, fax o invio di un rapporto Rilievi Emersi (RE), contenente i rilievi e le relative motivazioni.

Il richiedente ha la facoltà di fornire risposta ai rilievi indicando le AC (azioni correttive) e di proseguire nella procedura di valutazione, o, in alternativa, di rinunciare al proseguimento della procedura di valutazione. In tal caso dovrà comunicare in forma scritta (con raccomandata A/R o pec) la propria rinuncia al proseguimento della procedura ed il proprio recesso dal rapporto contrattuale.

In caso di proseguimento del processo di valutazione, a seguito dell'integrazione documentale operata dal richiedente in risposta ai rilievi emersi, ICEPI sottoporrà ad una nuova analisi i documenti modificati, prima di procedere alle attività successive.

In caso di esito positivo dell'esame documentale, ICEPI concorda con il cliente la pianificazione delle attività da eseguirsi in campo.

2.3.2 Prove di laboratorio

Le prove sono condotte su campioni che siano rappresentativi del prodotto, o sul prodotto unico, secondo quando indicato dalla Direttiva e dalle eventuali norme di riferimento.

Le prove vengono eseguite presso il richiedente o presso laboratori terzi scelti dal richiedente. In ogni caso, i laboratori dovranno essere accreditati dall'ente di accreditamento italiano o preventivamente qualificati da ICEPI, secondo le proprie procedure interne di qualifica. ICEPI si riserva di assistere alle prove e, nel caso, di validarne l'esecuzione.

2.3.3 Processo di valutazione della conformità

Il processo di valutazione della conformità sarà condotto da Tecnici Incaricati e qualificati di ICEPI, i quali potranno essere accompagnati da personale di Enti che accreditano l'attività di ICEPI (aventi funzione di osservazione dell'operato del Tecnico) o da personale in formazione o da personale in qualità di osservatore senza alcun intervento nelle attività di verifica, previo avviso da parte di ICEPI al fabbricante.

Il richiedente ha facoltà di ricusare il Tecnico incaricato o il Gruppo di Verifica, entro tre giorni dalla notifica della verifica stessa, motivandone per iscritto le ragioni, che saranno valutate da ICEPI.

Il processo di valutazione della conformità per:

- Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali effettuati ad intervalli casuali, Modulo A2;
- Esame UE del tipo (tipo di produzione e tipo di progetto), Modulo B;
- Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali, Modulo C2;
- Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione, Modulo F;
- Conformità al tipo basata sulla verifica dell'unità, Modulo G;

viene effettuato presso i luoghi ove è possibile verificare la conformità dell'oggetto analizzato rispetto alla documentazione tecnica, effettuando, se necessari, controlli, misurazioni e prove.

Il processo di valutazione, nel caso di Garanzia qualità Produzione (Modulo D), Garanzia qualità totale (Modulo H) e Garanzia qualità totale con controllo della progettazione (Modulo H1), viene effettuato presso la sede (o le sedi) del richiedente, incluse le sedi di società controllate dal fabbricante o quelle di subappaltatori significativi, al fine di valutare l'applicazione del Sistema Qualità conformemente alla documentazione analizzata, effettuando, se necessari, controlli, misurazioni e prove. Il richiedente ha facoltà di ricusare il Gruppo di Verifica, entro tre giorni dalla notifica della verifica stessa, motivandone per iscritto le ragioni, che saranno valutate da ICEPI.

La verifica è pianificata in maniera tale da prendere in esame tutti i requisiti della Direttiva di riferimento.

Nella fase iniziale della verifica viene valutata la risoluzione di eventuali rilievi notificati nell'esame documentale e non risolti.

Al termine delle operazioni di valutazione della conformità dei moduli F e G, a seguito dell'avvenuta esecuzione della prova in pressione con esito positivo, viene data facoltà al TI di procedere in via facoltativa alla punzonatura della targa dati dell'apparecchio. Tale punzonatura, eseguita previa espressa richiesta del cliente, ha il solo significato di confermare l'esecuzione positiva della prova alla presenza del TI. Il punzone deve riportare il seguente logo:



Successivamente alla verifica, il Tecnico Incaricato oppure il Responsabile del Gruppo di Valutazione Tecnica trasmette al richiedente gli eventuali rilievi che egli deve risolvere, mediante e-mail, pec, fax o trasmissione del rapporto Rilievi Emersi (RE). Il richiedente ha la facoltà di fornire risposta ai rilievi indicando le AC (azioni correttive) e di proseguire nella procedura di valutazione, o, in alternativa, di rinunciare al proseguimento della procedura di valutazione. In tal caso dovrà comunicare in forma scritta (con raccomandata A/R o pec) la propria rinuncia al proseguimento della procedura ed il proprio recesso dal rapporto contrattuale.

La pratica non potrà essere analizzata per la delibera fino alla chiusura di tutti i rilievi. Nei soli casi di Garanzia qualità Produzione, Garanzia qualità totale e Garanzia qualità totale con controllo della progettazione e per le sole parti relative al sistema, eventuali rilievi relativi ad aspetti di sistema potranno essere gestiti chiedendo evidenza della soluzione o un piano di azioni correttive, la cui verifica di chiusura, a discrezione di ICEPI, potrà essere eseguita nella successiva verifica di sorveglianza.

Nel caso in cui il cliente non fornisca risposta ai rilievi segnalati da ICEPI entro 6 mesi dalla contestazione scritta inviata da ICEPI, la domanda di certificazione decadrà e ogni accordo contrattuale tra ICEPI ed il cliente sarà considerato risolto.

2.3.4 Voltura della certificazione

Un fabbricante potrebbe trovarsi nella condizione di richiedere ad ICEPI la voltura di un certificato relativo ad un prodotto o ad un sistema che è stato precedentemente certificato (da ICEPI).

La voltura di una certificazione precedentemente rilasciata ad un'organizzazione può trarre origine da:

- a) variazione della ragione sociale della ditta;
- b) acquisizione (in senso lato sotto ogni forma e mediante ogni modalità previste dalla legge italiana) di un'azienda da parte di un'altra.

Solo i seguenti certificati possono essere volturati: Modulo B (di progetto e di produzione), Modulo D, Modulo H, Modulo H1, Modulo A2 e modulo C2.

La voltura si basa sul controllo della documentazione amministrativa correlata alla richiesta di voltura stessa e non prevede di effettuare verifiche *on site*.

La procedura per la voltura prevede che l'organizzazione richiedente (subentrante) dimostri in modo certo di avere titolo legale per ottenere la voltura del certificato. Nel caso di acquisizioni aziendali, merge, rilevazioni di rami d'azienda, incorporazioni aziendali o casi analoghi, il nuovo fabbricante, al fine di accedere alla procedura di voltura del certificato, dovrà presentare le pertinenti evidenze documentali rilasciate da notai o autorità preposte.

Nel caso a) il richiedente dovrà:

- barrare, compilare e sottoscrivere, in modo chiaro e univoco, le voci individuate nella "Richiesta di voltura" (PED MD44);
- accettare le condizioni del presente regolamento, pubblicato sul sito web di ICEPI (www.icepi.com) e disponibile a richiesta;

- accettare le condizioni contrattuali ed economiche in offerta, mediante semplice timbro e firma su offerta oppure mediante formalizzazione di ordine con riferimento all'offerta stessa;
- sottoscrivere il "Conferimento di incarico" (GEN MD11);
- visura camerale;
- inviare il nuovo manuale d'uso e manutenzione del prodotto;
- inviare (se del caso) la nuova documentazione del sistema di qualità;
- inviare fac simile della dichiarazione di conformità;
- inviare bozza della targa dati (completa della nuova eventuale intestazione).

Nel caso b) il richiedente, oltre a quanto previsto per il caso a), dovrà inviare:

- statuto o estratto dell'Atto costitutivo della Società;
- documentazione attestante l'acquisizione a vario titolo e in varie forme del fabbricante originario;
- dichiarazione nella quale attesta che la documentazione tecnica originaria permane valida, in quanto nessuna modifica è stata apportata al prodotto e/o al sistema;

La Richiesta di voltura dovrà essere presentata in lingua Italiana. L'accettazione di domanda in altra lingua ufficiale dell'Unione Europea è ammessa se conseguente a specifico accordo tra le parti.

ICEPI, al fine di emettere la certificazione pertinente, effettua un esame della nuova dichiarazione di conformità, del manuale d'uso e manutenzione e, se nel caso, della documentazione del sistema di qualità del nuovo fabbricante per confronto (o esame di tipo comparativo) rispetto a quello già valutato relativo al prodotto/sistema già certificato, al fine di accertare che i contenuti dei documenti siano corretti e invariati.

Il TI compila il PED MD42 per quanto di sua competenza. Il modulo PED MD42 prevede anche i campi per il successivo riesame/delibera. Il sistema Gestionale di ICEPI genera un nuovo numero di certificato che annulla e sostituisce il certificato volturato mantenendo le scadenze originariamente previste.

2.4 SORVEGLIANZA

In tutti i casi in cui è prevista attività di sorveglianza, ICEPI esegue verifiche periodiche o con breve preavviso.

Nel caso di sorveglianza delle certificazioni A2 e C2 (rispettivamente Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali effettuati ad intervalli casuali e Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali) il fabbricante deve inviare semestralmente a ICEPI (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre) comunicazione indicante elenco di produzione di ogni singolo esemplare prodotto nei sei mesi precedenti la comunicazione; all'atto della pianificazione della visita di sorveglianza in campo, il fabbricante dovrà comunque inviare l'elenco di produzione (ICEPI fornirà modulistica idonea di registrazione). Anche in caso di produzione nulla il fabbricante sarà tenuto comunque a compilare e trasmettere l'elenco di produzione, specificando tale circostanza.

Nei casi di Controlli ufficiali effettuati ad intervalli casuali (A2 e C2), le visite di sorveglianza saranno condotte con breve preavviso; nel caso di visite di sorveglianza per Garanzia qualità Produzione (D), Garanzia qualità totale (H) e Garanzia qualità totale con controllo della progettazione (H1) la frequenza sarà annuale; inoltre, nel caso di Garanzia qualità totale con controllo della progettazione (H1), oltre alle verifiche di sorveglianza di cui sopra, saranno condotte ulteriori ispezioni, aventi carattere di particolare sorveglianza, con breve preavviso.

ICEPI può richiedere di eseguire sopralluoghi supplementari.

L'audit sarà condotto da Tecnici Incaricati e qualificati di ICEPI, i quali potranno essere accompagnati da personale di Enti che accreditano l'attività di ICEPI (aventi funzione di osservazione dell'operato del Tecnico) o da personale in formazione o da personale in qualità di osservatore senza alcun intervento nelle attività di verifica, previo avviso da parte di ICEPI al fabbricante.

ICEPI può svolgere o far svolgere prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema applicato dal richiedente.

Al termine dell'audit il Responsabile del Gruppo di Verifica Tecnica redige un Rapporto sulle verifiche effettuate, in esso esprime un parere relativo al rispetto da parte del richiedente degli obblighi del sistema oppure riporta eventuali rilievi emersi. L'Organo di Delibera decide in merito al rinnovo. ICEPI in seguito trasmette il Rapporto sulle verifiche effettuate e la decisione al richiedente. In caso di esito positivo al richiedente viene inviata una revisione del certificato contenente le condizioni di validità aggiornate.

3 RILASCIO (CONFERMA E RINNOVO), DINIEGO, RITIRO, SOSPENSIONE, LIMITAZIONI

3.1.1 Rilascio certificazione

A seguito di valutazione positiva da parte dell'Organo Deliberante, ICEPI rilascia l'attestato in riferimento al pertinente Modulo della direttiva.

Il rilascio dell'attestato è vincolato al rispetto dei doveri da parte del richiedente:

- doveri cogenti, descritti nella direttiva 2014/68/UE;
- doveri contrattuali sottoscritti nel "Conferimento d'incarico" (GEN MD11) e nell'accettazione dell'offerta.

Il certificato viene trasmesso al richiedente in originale mediante posta.

Il richiedente è l'unico autorizzato all'utilizzo dell'attestato rilasciato.

Il richiedente ha facoltà di richiedere copia dei documenti di valutazione della conformità individuanti la configurazione del prodotto/sistema certificato.

Copia dell'originale viene conservata dall'Istituto. La conservazione della copia dell'attestato, della Richiesta di Valutazione, del fascicolo tecnico e delle registrazioni pertinenti è di almeno 15 anni.

Il certificato rilasciato viene registrato nell'"Elenco certificati" ed i dati degli attestati emessi sono trasmessi agli Enti di Notifica e Accreditamento nei tempi e modalità da loro definiti.

La sottoscrizione del Conferimento di Incarico e dell'offerta relativa costituisce per ICEPI autorizzazione per la pubblicazione nell'Elenco certificati dei seguenti dati (salvo esplicito e scritto divieto da parte del richiedente):

- identificazione del prodotto/sistema;
- identificazione del costruttore;
- luogo di fabbricazione;
- procedura di valutazione;
- data di emissione e numero del certificato.

Copia degli attestati può essere ottenuta mediante richiesta da Commissione, stati membri o altri organismi notificati. Copia della Documentazione Tecnica e dei risultati degli esami possono essere ottenuti da Commissione o stati membri in seguito a richiesta motivata.

Eventuali modifiche formali all'intestazione dell'attestato, in seguito a richiesta giustificata del Richiedente della Certificazione, comportano l'emissione di un nuovo attestato e un addebito fisso per spese amministrative. Eventuali copie conformi all'originale comportano un addebito fisso per spese amministrative.

L'Elenco certificati viene aggiornato in funzione non solo dell'emissione di nuovi certificati, ma anche dell'eventuale revisione, sospensione o ritiro dei certificati già emessi.

Le validità massime dei certificati sono le seguenti:

- 3 anni Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali effettuati ad intervalli casuali, Modulo A2
- 10 anni Esame UE del tipo (tipo di produzione o tipo di progetto), Modulo B
- 3 anni Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali, Modulo C2
- 3 anni Conformità al tipo basata sulla Garanzia della qualità del processo di produzione, Modulo D
- Illimitata Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione, Modulo F
- Illimitata Conformità al tipo basata sulla verifica dell'unità, Modulo G
- 3 anni Conformità basata sulla Garanzia totale di qualità, Modulo H
- 3 anni Conformità basata sulla Garanzia totale di qualità con controllo della progettazione, Modulo H1

I certificati rilasciati in conformità ai Moduli A2, C2, D, H e H1 hanno validità come sopra definita, soggetta a sorveglianza periodica pena la sospensione della loro validità.

I certificati rilasciati in conformità al Modulo B hanno validità di 10 anni.

Se entro tale periodo vengono modificate le pertinenti disposizioni tecniche della direttiva (comprese le norme), tali che il certificato rilasciato non sia più conforme ad esse, ICEPI ritira il certificato e ne informa il detentore.

Nel caso in cui l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto influisca sulla validità dei certificati rilasciati, ICEPI informa il Richiedente delle attività supplementari necessarie per rivalutare le attrezzature a pressione coperte da detti certificati.

In caso di modifiche al tipo/progetto approvato, il Richiedente deve avvisare ICEPI e presentare una nuova Richiesta di Certificazione inviando le variazioni al fascicolo tecnico. Qualora le modifiche siano tali da influenzare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 2014/68/UE, ICEPI rilascia una estensione dell'attestato di certificazione originale previo superamento di eventuali necessarie ulteriori verifiche e prove.

Esclusivamente per i certificati di esame UE del progetto rilasciati in conformità al Modulo H1 legati alla presenza di un sistema di qualità certificato, alla scadenza del certificato H1 ICEPI avviserà il Richiedente, a seguito di avvenuto rinnovo positivo del certificato H1, del permanere delle condizioni di validità del certificato di esame UE del progetto, salvo l'esito positivo delle sorveglianze legate al Modulo H1. L'impossibilità all'esecuzione delle verifiche di sorveglianza, imputabile al Richiedente, comporterà l'immediata sospensione della validità del certificato di esame UE del progetto collegato all'H1 e del certificato H1 stesso.

Il certificato rilasciato in conformità ai Moduli F, G emessi per singola attrezzatura/insieme ha validità illimitata. La validità viene a decadere in caso di modifiche apportate al prodotto oggetto del certificato, nel qual caso il Richiedente dovrà avvisare ICEPI e presentare una nuova Richiesta di Certificazione inviando le variazioni al fascicolo tecnico.

I certificati rilasciati in conformità ai Moduli D, H e H1 (per la parte di sistema) hanno validità triennale, subordinata all'effettuazione delle verifiche di sorveglianza. Se entro quel periodo vengono modificate le pertinenti disposizioni tecniche della direttiva (compresi i riferimenti alle norme) tali che il certificato rilasciato non sia più conforme ad esse, ICEPI ritira il certificato e ne informa il detentore. In caso di modifiche al sistema/produzione approvati, il Richiedente deve avvisare ICEPI e presentare una nuova Richiesta di Certificazione inviando le variazioni alla documentazione tecnica e di sistema. Qualora le modifiche siano tali da influenzare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 2014/68/UE, ICEPI rilascia una estensione dell'attestato di certificazione originale previo superamento di eventuali necessarie ulteriori verifiche e prove.

Entro la scadenza del certificato (per tutti i Moduli della direttiva), il Richiedente ha facoltà di richiedere il rinnovo. In questo caso ICEPI formulerà specifica offerta economica, che, se accettata, riattiverà l'iter di valutazione della conformità in funzione dell'eventuale evoluzione dello stato dell'arte.

3.1.2 Diniego Certificazione

In seguito a valutazione negativa da parte dell'Organo Deliberante, viene RIFIUTATO l'attestato di certificazione.

Il rifiuto dell'attestato è fornito al Richiedente della Certificazione con il dettaglio delle motivazioni fornite dall'Organo Deliberante e con l'indicazione dei relativi estremi per il ricorso da condursi come nel procedimento di cui alla procedura "Gestione Ricorsi, Reclami e Contenziosi" (GEN PG06). La procedura è pubblicata sul sito web dell'Istituto (www.icepi.com) e disponibile per la consultazione da parte di chiunque interessato. Copia della stessa viene fornita da ICEPI su richiesta.

La relativa documentazione viene inviata mediante posta con AR. Il rifiuto dell'attestato è altresì inoltrato agli altri organismi notificati, nonché all'ente pubblico di notifica e all'ente di accreditamento, mediante semplice comunicazione.

A fronte di eventuali cambiamenti di rilievo che avessero implicazioni sulla validità dei certificati, ICEPI informa il Richiedente della perdita di validità. Tale informazione viene inviata tramite posta con AR o pec e riporta le relative motivazioni circostanziate e l'indicazione dei relativi estremi per il ricorso da condursi come nel procedimento di cui alla procedura "Gestione Ricorsi, Reclami e Contenziosi" (GEN PG06), sopra richiamata. In seguito al ricevimento dell'AR o pec, il certificato viene revocato da ICEPI.

3.1.3 Ritiro, sospensione o limitazioni

Qualora ICEPI constatasse che le disposizioni pertinenti alla direttiva 2014/68/UE non siano state rispettate dal Richiedente della Certificazione o che l'approvazione del sistema di qualità non abbia più i presupposti per essere lasciato in vigore, tenendo conto del principio della proporzionalità, sospende o ritira il certificato rilasciato o lo sottopone a limitazioni, fino a che il rispetto delle disposizioni non sia assicurato.

In particolare la sospensione del certificato può avvenire in uno dei seguenti casi:

- la verifica di sorveglianza ha esito negativo;

- il cliente non consente a ICEPI l'esecuzione della verifica di sorveglianza con la periodicità necessaria, o non consente l'esecuzione delle verifiche alla presenza degli ispettori ACCREDIA o di membri di altre organizzazioni aventi diritto;
- il cliente fa riferimento alla certificazione o usa il certificato in modo scorretto (cfr. cap. 5);
- il cliente introduce modifiche all'attrezzatura o al sistema senza informare ICEPI;
- il cliente non tiene registrazione dei reclami e delle relative azioni correttive intraprese (cfr. cap. 6).

Il ritiro del certificato, in particolare, può avvenire in uno dei seguenti casi:

- il cliente non ottempera alle condizioni imposte da ICEPI per la revoca della sospensione del certificato stesso;
- il cliente sospende la produzione di attrezzature a pressione o i servizi oggetto del Sistema di Garanzia Qualità certificati per un periodo in generale superiore a 1 (uno) anno;
- il cliente fa richiesta formale a ICEPI per il ritiro del certificato;
- per ogni altro serio motivo, a giudizio di ICEPI, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la provata incapacità del sistema nel raggiungere gli obiettivi di rispetto dei vincoli legislativi o contrattuali o di sicurezza del prodotto.

In caso di sospensione o ritiro del certificato o dell'approvazione o di eventuali limitazioni alle quali è sottoposto, ICEPI comunicherà per posta AR o pec al richiedente le motivazioni e i relativi estremi per l'eventuale ricorso da condursi come riportato in procedura "Gestione Ricorsi, Reclami e Contenziosi" (GEN PG06) di cui sopra. Nei casi precedenti o in caso si rendesse necessario un intervento da parte dell'autorità competente, ICEPI provvederà ad informare l'autorità competente.

Superato il termine di sospensione (stabilito da ICEPI o dall'autorità competente) in assenza di azioni correttive appropriate, ICEPI procederà alla revoca della certificazione ed alla rescissione dal contratto (Conferimento di incarico GEN MD11).

In caso un certificato fosse sospeso o ritirato, ICEPI informa l'autorità di sorveglianza competente in Italia, l'ente di accreditamento e gli altri organismi notificati a norma della direttiva 2014/68/UE dopo l'esaurimento dei termini di ricorso.

Durante il periodo di sospensione il cliente perde il diritto di apporre la marcatura e perde il diritto di utilizzare o pubblicizzare con qualsiasi mezzo il certificato. Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di valutazione della conformità), saranno stabilite da ICEPI in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione.

Qualora il cliente non metta in atto le azioni indicate da ICEPI per il ripristino della certificazione sospesa, il rapporto contrattuale cesserà di essere valido e la certificazione sarà revocata ovvero, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione.

La riduzione della certificazione comporta l'emissione di un nuovo certificato, indicante la tipologia di attrezzatura a pressione per cui la certificazione è rimasta valida, e il ritiro del vecchio certificato.

A seguito di revoca della certificazione, il richiedente perde il diritto di utilizzo della marcatura e del certificato; egli si impegna a restituire l'originale del Certificato o a provvedere alla sua distruzione. Il richiedente potrà nuovamente attivare l'iter di certificazione presentando una nuova domanda.

4 RECLAMI E RICORSI

Il Cliente può presentare reclamo relativo all'operato di ICEPI. Procedura dettagliata delle modalità di presentazione del reclamo o del ricorso è contenuta nel documento GEN PG06, pubblicato sul sito web di ICEPI www.icepi.com e disponibile a richiesta.

Sotto la responsabilità della Direzione di ICEPI, il reclamo viene analizzato e vengono individuate le eventuali azioni da intraprendere per la relativa gestione e soluzione; ICEPI provvede a fornire risposta scritta al reclamante.

Responsabile della gestione del reclamo sarà la funzione aziendale più alta in grado non avente preso parte al processo oggetto di reclamo.

Ogni segnalazione ricevuta, anche per il tramite dell'ente di accreditamento/autorità competente, viene registrata da ICEPI e gestita secondo quanto sopra riportato. Al reclamante verrà confermato il ricevimento del reclamo e verranno indicati i tempi di intervento previsti e, successivamente, verrà contattato per la chiusura del reclamo.

Il CSI, Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità, viene periodicamente informato circa le registrazioni dei reclami ricevuti.

Le informazioni circa il contenuto del reclamo e la relativa risoluzione non possono essere rese pubbliche senza il consenso delle parti coinvolte.

Il Cliente ha la facoltà di presentare ricorso scritto o appello contro le decisioni di ICEPI in merito alla concessione, sospensione, ritiro delle certificazioni. Il ricorso dovrà essere inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno a I.C.E.P.I. S.p.A., via P. Belizzi, 29/31/33, 29122 Piacenza all'attenzione della Direzione. Nel ricorso il cliente dovrà riportare i propri riferimenti (aziendali), l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali registrazioni a sostegno delle motivazioni di cui sopra, la firma del legale rappresentante (o dell'avente diritto) dell'organizzazione del cliente. L'assenza di uno o più dei precedenti elementi comporta ragione per respingere il ricorso, in tal caso ICEPI invierà al mittente comunicazione contenente le relative motivazioni.

La Direzione avvierà la fase di esame del ricorso coinvolgendo le parti interessate ed al termine di tale indagine il ricorrente verrà informato circa l'esito dell'azione entro due mesi dalla data di ricezione del ricorso.

Il CSI, Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità, viene periodicamente informato circa le registrazioni dei ricorsi ricevuti.

Qualora venga avviato un contenzioso nei confronti di ICEPI il foro competente dovrà essere quello di Piacenza.

5 USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE, DEL CERTIFICATO E DELLA MARCATURA

È considerato scorretto l'uso della certificazione o del certificato, quando esso può indurre in errore il mercato sulla natura, la qualità e le modalità di utilizzo della attrezzatura a pressione oggetto di certificazione.

ICEPI ritiene scorretto l'utilizzo dell'attestato e della marcatura quando:

- la richiesta di certificazione non è ancora stata presentata o è stata rifiutata;
- le attrezzature non sono conformi all'oggetto riportato nei certificati;
- il certificato non sia stato ancora rilasciato;
- il certificato sia stato ritirato/sospeso;
- il certificato sia scaduto e non ancora rinnovato;
- il richiedente non permetta a ICEPI di eseguire nei termini stabiliti la sorveglianza;
- il richiedente non abbia attuato modifiche richieste da parte di ICEPI sulle attrezzature interessate;
- il certificato venga utilizzato o pubblicizzato fuori dal suo campo di applicabilità o di limitazione;
- il richiedente abbia apportato modifiche al tipo, alla progettazione, al progetto oppure adeguamenti al sistema senza preventiva conferma da parte di ICEPI;
- il richiedente ometta di rispettare le condizioni contrattuali.

Nel caso venga riscontrato un uso scorretto della certificazione, del certificato o della marcatura, ICEPI può revocare al richiedente il diritto di apporre la marcatura e di utilizzare la certificazione, dandone comunicazione all'autorità competente.

Nei casi più gravi (come marcatura indebita) ICEPI informa anche la Procura della Repubblica.

6 DIRITTI E DOVERI

6.1 DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA

Il richiedente non deve aver presentato analoga domanda di certificazione ad altro Organismo Notificato per il medesimo prodotto.

La stessa domanda non deve essere già stata rifiutata da un altro Organismo Notificato.

Al richiedente ICEPI richiede come specificato nel "Conferimento d'Incarico" (GEN MD11):

- di mantenere una registrazione dei procedimenti delle istruttorie per azioni di controllo del mercato, relativi alla non conformità dei prodotti certificati, da segnalare con tempestività a ICEPI;
- di registrare le azioni correttive adottate, nonché relativi eventuali provvedimenti degli organi di vigilanza;
- il rispetto dei doveri cogenti, descritti dalle disposizioni vigenti che traspongono la direttiva 2014/68/UE;

- il rispetto dei doveri contrattuali sottoscritti nel medesimo "Conferimento d'incarico" (GEN MD11), nell'accettazione dell'offerta e nel presente regolamento.

L'Organizzazione richiedente la Certificazione e quella certificata devono, inoltre:

1. fornire accesso e disponibilità a tutti i documenti e le informazioni necessarie per la prestazione del servizio di certificazione inclusi i luoghi ove svolga attività comprese nell'oggetto di certificazione;
2. consentire, durante il periodo di validità della certificazione, lo svolgimento delle verifiche ispettive di sorveglianza sulla produzione o sul sistema ove previste, previo accordo con ICEPI;
3. fornire e mantenere aggiornata tutta la documentazione richiesta da ICEPI;
4. mettere a disposizione esemplari, eventuali campioni o il prototipo per l'esecuzione della verifica finale prevista dalla Direttiva e di tutte le verifiche e prove necessarie, garantendo al personale ispettivo di ICEPI accesso ai locali di fabbricazione del prodotto;
5. non commercializzare prodotti prima della conclusione con esito positivo dell'iter di certificazione;
6. comunicare a ICEPI eventuali reclami ricevuti da clienti relativamente al prodotto certificato;
7. informare preventivamente ICEPI in merito a trasferimenti di proprietà, variazioni di recapiti, apertura nuove sedi e/o filiali, cambi di denominazione sociale, modifiche significative dei propri cicli lavorativi. Fornire, prima del rinnovo della certificazione, i dati aggiornati sull'introduzione nuovi processi/prodotti e sulle modifiche alla struttura organizzativa;
8. non emettere senza preventiva autorizzazione di ICEPI versioni modificate della documentazione tecnica di prodotto e/o della documentazione di sistema che contengano variazioni ai requisiti previsti dalla Direttiva e/o dalle norme applicate;
9. comunicare l'eventuale coinvolgimento del Legale Rappresentante in procedimenti giudiziari connessi con l'attività dell'Organizzazione;
10. evitare di fare e vietare ad altri di fare affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la certificazione ottenuta;
11. evitare di utilizzare e vietare l'utilizzo del certificato o di una sua parte in modo ingannevole;
12. interrompere l'utilizzo di tutti i materiali pubblicitari che fanno riferimento alla certificazione nel caso di sospensione o di revoca della stessa;
13. non lasciare intendere che la certificazione si applichi ad attività/prodotti che sono fuori dal campo di applicazione della certificazione;
14. non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'organismo di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;
15. garantire l'accesso degli ispettori, ivi compresi quelli ACCREDIA (salvo quanto riportato al successivo § 6.2), a tutte le aree aziendali ed a tutte le registrazioni pertinenti al fine di assicurare il corretto svolgimento della valutazione di conformità;
16. garantire (salvo quanto riportato al successivo § 6.2) l'accesso ai valutatori ACCREDIA previa comunicazione da parte di ICEPI dei loro nominativi,
17. garantire (salvo quanto riportato al successivo § 6.2) l'accesso al personale ispettivo di ICEPI in addestramento e in supervisione,
18. accettare che in caso di diniego della certificazione l'informazione sia fornita in copia all'Ente di Accreditamento;
19. rendersi disponibile all'esecuzione di verifiche ispettive con un preavviso di 5 giorni, a seguito di ricezione di reclami e/o segnalazioni o di sospensioni della certificazione, senza possibilità di ricusare il team incaricato di eseguire tale ispezione.

6.2 DIRITTI DELL'ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA

L'Organizzazione in possesso della certificazione:

1. può apporre il numero identificativo dell'Organismo Notificato I.C.E.P.I. S.p.A. (n°0066) accanto al marchio CE previsto dalla Direttiva nei modi previsti dalla stessa;
2. può pubblicizzare l'avvenuta certificazione nei modi che ritiene più opportuni purché rispetti le regole definite nel presente Regolamento;
3. può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché ICEPI possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;
4. può chiedere la sostituzione dei valutatori sia di ICEPI sia di ACCREDIA qualora vi siano motivati conflitti di interesse, dandone comunicazione scritta ad ICEPI entro e non oltre il periodo di tempo stabilito nella comunicazione della verifica ispettiva;
5. può formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso della verifica ispettiva dagli ispettori, dandone comunicazione scritta ad ICEPI.

6.3 DIRITTI E DOVERI DI I.C.E.P.I. S.p.A.

ICEPI si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti con rapporto esclusivo, per l'effettuazione delle procedure di valutazione della conformità oggetto del presente Regolamento.

ICEPI è tenuta a:

1. mantenere aggiornata la propria documentazione del Sistema di Gestione interno con riferimento ai documenti destinati alle Organizzazioni richiedenti la certificazione;
2. predisporre, fornire e tenere aggiornata una descrizione dettagliata dell'attività di certificazione (iniziale e di mantenimento), comprendente la richiesta di certificazione, i rapporti di valutazione della conformità, i rapporti di verifica iniziale e di sorveglianza, i processi per rilasciare, mantenere, ridurre, estendere, sospendere, revocare la certificazione ed il processo di rinnovo;
3. applicare le prescrizioni riportate nel presente Regolamento relative agli aspetti legati al campo di applicazione della certificazione stessa;
4. comunicare preventivamente alle Organizzazioni la pianificazione delle verifiche ispettive di sorveglianza, la composizione dei team di verifica ispettiva e l'eventuale presenza degli ispettori ACCREDIA;
5. verificare che le organizzazioni siano in grado di gestire efficacemente l'osservanza delle leggi cogenti relative ai prodotti forniti, senza assumere alcuna responsabilità diretta in ordine all'adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dalle organizzazioni stesse (responsabilità che rimane a carico esclusivo delle medesime), né in ordine all'accertamento della conformità ai requisiti di legge;
6. in caso di fallimento della società ICEPI o di ritiro dell'accreditamento con conseguente annullamento dell'autorizzazione/notifica, ICEPI stessa provvederà a trasferire le proprie certificazioni ad altro Organismo notificato con il quale stipulerà apposito accordo di trasferimento.

7 CONSENSO AL SUBAPPALTO DI PROVE

Il richiedente prende conoscenza del fatto che ICEPI per l'esecuzione delle attività di prova ha facoltà di servirsi di laboratori esterni accreditati o qualificati, in relazione ai quali ICEPI assume e mantiene la piena responsabilità per ogni attività assegnata all'esterno.

In relazione a quanto sopra ed in mancanza di esplicite osservazioni in senso contrario, da riportare nella Richiesta di certificazione, si ritiene acquisito il consenso del richiedente al subappalto delle dette attività.

8 USO DEL MARCHIO ICEPI E DEL MARCHIO ACCREDIA

Non è concesso al richiedente l'uso del logo ICEPI, può essere concesso in uso, a seguito di formale autorizzazione scritta con sottoscrizione di specifico regolamento d'uso, il marchio ICEPI. L'uso del marchio è concesso al termine positivo dell'iter di certificazione alle aziende che, sottoscrivendo il "Conferimento di incarico" ed accettando l'offerta, ne abbiano fatto esplicita richiesta; a tali aziende verrà richiesta la sottoscrizione del "Regolamento per l'uso del marchio ICEPI".

Il fabbricante può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della Certificazione del prodotto. Egli può riprodurre integralmente il certificato ottenuto, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna. Soluzioni differenti da quelle definite all'interno del presente capitolo devono essere autorizzate, in forma scritta da I.C.E.P.I. S.p.A..

Il Fabbricante deve evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della certificazione rilasciata da ICEPI e deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa anche a prodotti non coperti dal certificato rilasciato da ICEPI. Nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, ICEPI si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti del fabbricante, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali come indicato al cap. 5.

L'uso del Marchio ACCREDIA da parte del Clienti è consentito esclusivamente in abbinamento al Marchio dell'Organismo accreditato, in conformità al Regolamento Accredia RG-09, disponibile su sito web www.accredia.it. Il Marchio ACCREDIA utilizzabile dai Clienti degli Organismi Accreditati è di forma ovale e riporta la denominazione ACCREDIA con la dizione "L'ente di Accreditamento" e al centro la sagoma dell'Italia.

Il cliente non può utilizzare mai il Marchio di accreditamento disgiuntamente dal Marchio di certificazione di ICEPI.

Il Marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA abbia certificato o approvato il prodotto o in altra maniera comunque fuorviante.

Non è consentito l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, né del marchio dell'Organismo, né, tantomeno, del marchio congiunto, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, quando il Cliente è in possesso di un Sistema di gestione certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE).

In ogni caso per l'uso del marchio ACCREDIA, congiunto a quello di ICEPI, il Cliente dovrà espressamente accettare il "Regolamento per l'uso del marchio ICEPI", disponibile solo previa formale richiesta scritta.

9 DATI E PROPRIETA' DEL CLIENTE

In attuazione del Regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti, ICEPI informa che i dati forniti potrebbero avere anche natura personale e saranno trattati con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento del servizio richiesto; i dati non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati ad altri soggetti ad eccezione delle autorità aventi diritto.

Il richiedente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che lo riguardano siano accessibili all'Ente di Accreditamento ACCREDIA.

I dati delle certificazioni emesse e lo stato di validità, sospensione e revoca potranno essere pubblicati sul sito internet di ICEPI e, per le eventuali attività per cui ICEPI è accreditata, saranno inseriti nella banca dati ACCREDIA consultabile su relativo sito internet (per quanto applicabile).

Il titolare del trattamento è ICEPI. In ogni momento il Cliente potrà esercitare i Suoi eventuali diritti di interessato scrivendo ai recapiti del titolare del trattamento. Tutte le proprietà del Cliente prese temporaneamente in carico da ICEPI per lo svolgimento del servizio saranno conservate integre avendo riguardo della loro natura ed entità a cura di ICEPI; eventuali difetti o danni preesistenti saranno segnalati da ICEPI all'atto della presa in carico.

Il personale di ICEPI è soggetto a segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita la sua attività).

Il richiedente è altresì tenuto contrattualmente a non divulgare dati, informazioni, osservazioni e conclusioni prodotte da ICEPI nel corso dell'attività di certificazione, qualora ciò non sia esplicitamente previsto da disposizioni vigenti.

10 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche del presente regolamento, ICEPI renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web www.icepi.com. Le modifiche apportate non avranno alcun effetto sulle Richieste di certificazione in atto e si considereranno effettive solo per le Richieste di certificazione sottoscritte a far data della revisione del presente Regolamento. In caso di modifiche con effetto immediato, ICEPI dovrà darne comunicazione al fabbricante mediante fax, posta o e-mail. Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione il fabbricante potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla certificazione. Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del fabbricante, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.